

Relazione illustrativa (Decreto 8 giugno 2011)

Il presente decreto è emanato in forza del comma 28 dell'[articolo 2](#) del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 che ha previsto la possibilità di introdurre delle disposizioni di coordinamento fiscale con riferimento ai principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ai sensi del comma 7-quater dell'[articolo 4](#) del decreto legislativo n. 38 del 2005.

Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS adopter, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'[articolo 83](#) del TUIR come modificato dalla finanziaria 2008. Tanto premesso, il presente decreto, coordinando disposizioni già in vigore, non comporta complessivamente effetti sul gettito.

In particolare, si tratta di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui sono integrate le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme di cui all'[articolo 1](#), comma 58 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), concernenti il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali. Ciò avviene nel rispetto dei criteri direttivi contenuti nella legge delega 31 ottobre 2003, n. 306 con particolare riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'[articolo 25](#) in cui si prevede la possibilità di adottare eventuali modifiche "della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali".

Pertanto, continuando il processo già avviato con il decreto n. 48 del 1° aprile 2009, si introducono alcune disposizioni ai fini IRES e IRAP, in conformità ai criteri stabiliti dal predetto comma 60. Si tratta, cioè dei:

- criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
- criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
- criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

- criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

- criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

- criteri per consentire la continuità dei valori da assumere con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

Come rilevato nel decreto n. 48 del 2009, **il presente decreto si propone di garantire**, come espressamente riportato al comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 48 del 2009 **che "il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi ne' doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi"**.

Il decreto consta di **12 articoli** i cui contenuti e la ratio ispiratrice sono di seguito illustrate.

Al fine di rendere più agevole la lettura del decreto, l'[articolo 1](#) introduce alcune definizioni. In particolare, il citato articolo evidenzia che le disposizioni contenute nel presente decreto trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS ai sensi dell'[articolo 4](#) del decreto legislativo n. 38 del 2005.

L'[articolo 2](#) si occupa di coordinare la portata normativa dell'[articolo 83](#) del TUIR disciplinando la **rilevanza fiscale delle imputazioni dei componenti reddituali nella sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)"**. Ciò al fine di integrare il processo di attuazione dei principi contenuti nell'articolo 1, comma 60, lettera g), della legge finanziaria per il 2008.

Il Regolamento (CE) [n. 70/2009](#) del 23 gennaio 2009, nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali, ha modificato il regolamento (CE) [n. 1126/2008](#) della Commissione. Tra gli altri, sono stati oggetto di modifica le disposizioni contenute nel "Principio contabile internazionale n. 1 Presentazione del bilancio (rivista nella sostanza nel 2007)".

In relazione a tali modifiche, **l'[articolo 2](#) conferma la rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati nella sezione del conto economico complessivo denominata other comprehensive income (OCI). Tale sezione, infatti, non è espressamente richiamata dalle disposizioni contenute nel TUIR.**

In tale ottica, il primo comma dell'[articolo 2](#) del decreto stabilisce che **concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi di natura reddituale, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.**

Ne consegue che, **nell'ipotesi in cui il componente positivo o negativo assuma rilievo fiscale, secondo le specifiche norme applicabili, momento**

dell'imputazione ad OCI, il successivo transito a conto economico non rileva ai fini della determinazione della reddito imponibile.

Diversamente, nel caso in cui una disposizione del TUIR preveda espressamente la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi al momento dell'imputazione a conto economico, il secondo periodo conferma la temporanea irrilevanza dell'imputazione ad OCI.

Si pensi, ad esempio ai maggiori o i minori valori relativi ai titoli obbligazionari immobilizzati [si tratta dei beni indicati nell'[articolo 85](#), comma 1, lettera e) del TUIR che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo] per i quali la lettera a) del [comma 1-bis dell'articolo 110 del TUIR](#) prevede la rilevanza fiscale solo al momento della loro imputazione a conto economico. In tal caso, le imputazioni ad OCI nella riserva tipicamente denominata "riserva AFS" non assumono rilievo fintanto che non si realizza la riclassificazione della stessa al conto economico.

Di seguito, il secondo comma dell'[articolo 2](#), con riferimento alle regole di determinazione della base imponibile IRAP, prevede che i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati al patrimonio netto ovvero alla sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (*other comprehensive income* - OCI)", assumono rilievo fiscale solo al momento della loro effettiva imputazione al conto economico.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui le regole di contabilizzazione degli IAS/IFRS non prevedono in alcun momento l'imputazione al conto economico di tali componenti, la seconda parte del comma 2 ne dispone la rilevanza fiscale, indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero all'OCI, secondo i principi generali del decreto IRAP.

Si pensi, ad esempio, alla valutazione di un bene immobile secondo il metodo del *revaluation model* previsto dallo IAS 16. In questo caso, l'incremento di valore del bene deve essere rilevato al prospetto OCI in apposita riserva che, al momento in cui l'attività è eliminata dal bilancio, può essere trasferita direttamente alla voce "utili portati a nuovo" senza che, pertanto, si realizzi alcun transito al conto economico. In tal caso, i componenti reddituali derivanti dall'adozione del metodo appena citato assumono rilievo al momento del realizzo dell'immobile cui si riferiscono, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.

L'[articolo 3](#) si occupa di integrare l'attuazione del principio dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008, stabilendo che il regime fiscale riconosciuto agli immobili strumentali deve essere applicato a tutti gli immobili che, indipendentemente dalla classificazione in bilancio, presentano i requisiti contenuti nell'[articolo 43 del TUIR](#). Conseguentemente, agli immobili che non possiedono i requisiti di strumentalità di cui al citato articolo 43 si applicano le disposizioni previste per i beni patrimoniali contenute nell'[articolo 90](#) del medesimo testo unico.

Il Regolamento (CE) n. 70 del 23 gennaio 2009, infatti, ha introdotto modifiche ad alcuni principi contabili internazionali tra i quali lo IAS 16 in materia di "dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario". In considerazione del diverso regime fiscale riconosciuto agli immobili strumentali ([articolo 43 del TUIR](#)) rispetto a quello riservato agli

immobili cosiddetti patrimoniali ([articolo 90](#) del TUIR), si è riscontrata l'esigenza di chiarire le modalità di coordinamento tra i due predetti regimi fiscali ed i principi contabili internazionali che contengono il trattamento degli immobili stessi (cfr. IAS 16 e 40 e IFRS 5).

Si pensi, ad **esempio**, all'ipotesi di un **immobile classificato in bilancio secondo le regole contenute nello IAS 16 e conseguentemente oggetto di processo di ammortamento in bilancio**. Se tale immobile presenta i requisiti di cui all'[articolo 90](#) del TUIR, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ne consegue l'impossibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi relativi al bene stesso. Pertanto, anche gli ammortamenti rilevati in bilancio dovranno essere oggetto di apposita variazione in aumento ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

Il secondo comma dell'articolo 3 **conferma l'irrilevanza fiscale dei plusvalori o minusvalori da valutazione degli immobili iscritti in bilancio, indipendentemente dalla relativa classificazione prevista dagli standard internazionali**. Va da sé che tali maggiori o minori valori **concorrono alla determinazione della base imponibile al momento del realizzo degli immobili stessi**.

Con l'[articolo 4](#) è introdotta una norma di coordinamento che disciplina gli effetti fiscali della riclassificazione di uno strumento finanziario all'interno di una categoria diversa, tra quelle previste dallo IAS 39, in attuazione del principio dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008. Ciò in considerazione della modifica allo IAS 39 contenuta nel Regolamento (CE) n. 824 del 9 settembre 2009 riguardante la data a partire dalla quale è effettuabile la riclassificazione di cui ai paragrafi da 50 a 50F dello IAS 39.

La possibilità di riclassificare uno strumento finanziario in un portafoglio diverso rispetto a quello di prima iscrizione ha generato la necessità di disposizioni di coordinamento fra le diverse discipline fiscali applicabili ai singoli strumenti finanziari classificati il bilancio secondo dello IAS 39.

Pertanto, il comma 1 stabilisce che, a seguito della predetta possibilità di riclassificazione, il valore al quale lo strumento finanziario è iscritto nella nuova categoria, come risultante da atto in data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo ai fini fiscali riassorbendo la divergenza tra il precedente valore fiscale dello strumento finanziario con quello di nuova iscrizione in bilancio.

Al riguardo vale la pena di precisare che qualora la riclassificazione avvenga alla data di chiusura delle situazioni periodiche la relazione relativa al periodo considerato è idonea a soddisfare la condizione di certezza temporale prevista dalla disposizione.

Il comma 2 prevede che il differenziale emerso a seguito della citata riclassificazione concorre alla formazione della base imponibile secondo la disciplina fiscale prevista per lo strumento finanziario stesso prima della riclassificazione.

Ad esempio, nell'ipotesi prevista nei paragrafi da 50 a 50F dello IAS 39 si consente la riclassificazione di uno strumento finanziario dal portafoglio dei titoli detenuti con finalità di trading (considerato non immobilizzato ai sensi dell'[articolo 85](#), comma 3-bis del TUIR) ad un'altra

categoria (che rileva come immobilizzazione finanziaria ai sensi del medesimo [articolo 85](#), comma 3-bis del TUIR). In tal caso, il differenziale che emerge dalla riclassificazione, quantificato alla suddetta data certa, concorre alla determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del TUIR applicabili alla categoria di precedente iscrizione dello strumento stesso.

L'introduzione della norma contenuta nel comma 3 si è resa necessaria al fine di coordinare la rilevanza fiscale delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali sancita dall'[articolo 83](#) del TUIR con la disciplina specifica delle plusvalenze esenti, di cui all'[articolo 87](#) del TUIR stesso, alla quale è strettamente collegata la disposizione del comma 1-bis, lettera c) dell'[articolo 110](#) del TUIR.

Inoltre **nella descritta ipotesi di riclassificazione di uno strumento finanziario dalla categoria degli strumenti di trading ad altra categoria rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 87 del TUIR, la predetta riclassificazione si considera "classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso" di cui alla lettera b) dell'articolo 87 del TUIR e, parallelamente, la data in cui tale riclassificazione assume rilievo fiscale ai sensi del primo comma costituisce la data dalla quale inizia a decorrere il periodo di possesso richiesto dalla lettera a) dell'articolo 87.**

Va da sé che nell'ipotesi inversa, vale a dire di riclassificazione di uno strumento finanziario da una categoria rilevante ai fini P.Ex. alla categoria del trading, lo strumento finanziario si considera fuoriuscito dal regime di cui al citato articolo 87 del TUIR.

Infine, il comma 4 chiarisce l'applicazione delle disposizioni qui in esame nell'ipotesi in cui, a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale fiscalmente neutrali, la classificazione di uno strumento finanziario sia effettuata in un portafoglio diverso da quello in cui era iscritto dal precedente soggetto e che la nuova iscrizione comporti l'assoggettamento ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso. Si tratta, in particolare, di tutte le operazioni a cui le disposizioni del TUIR, nel rispetto del principio di continuità dei valori fiscali, attribuiscono neutralità fiscale; rientrano tra queste, a titolo di esempio, le operazioni individuate negli [articoli 172](#), [173](#) e [176](#) del TUIR.

Tale classificazione assume rilievo, come espressamente riportato nel comma in esame, alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, indipendentemente dalla data in cui la stessa è rilevata nei documenti contabili.

In tali casi, il secondo periodo del comma in esame prevede che sia il soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 (di norma, la società avente causa in un'operazione straordinaria) a far assumere rilievo ai fini fiscali al differenziale tra il valore di nuova iscrizione ed il precedente valore fiscalmente riconosciuto. Inoltre, il medesimo comma chiarisce che il differenziale deve essere assoggettato a tutte le disposizioni fiscali applicabili allo strumento finanziario nella precedente classificazione e quindi anche alla disciplina del cd. *dividend washing* nel caso in cui il soggetto dal cui patrimonio proviene lo strumento sia un soggetto che non adotta i principi contabili internazionali.

Con riguardo al riconoscimento fiscale del differenziale che emerge nelle operazioni contemplate nel comma 4, resta fermo il rispetto del

divieto di indebite compensazioni intersoggettive delle perdite.

L'[articolo 5](#), introduce un'apposita norma di coordinamento, in considerazione del fatto che i criteri di definizione di uno strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 sono significativamente differenti da quelli individuati dal legislatore fiscale e contenuti nell'[articolo 44](#) del TUIR. Al riguardo, il Regolamento (CE) n. 1293 del 23 dicembre 2009 introduce una modifica allo IAS 32 con la quale, tra l'altro, integra i criteri per qualificare e classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale.

In particolare, al fine di evitare che il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS determini doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi il comma 1 dell'[articolo 5](#) disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni [lettera a), comma 2, dell'[articolo 44](#) del TUIR] e assimilati alle obbligazioni [lettera c), comma 2, dell'[articolo 44](#) del TUIR].

In particolare, in ossequio al principio di carattere generale tendente a garantire la simmetria di trattamento fiscale tra emittente e sottoscrittore, il comma 1 prende in considerazione le specifiche ipotesi degli strumenti simili ai titoli azionari o obbligazionari stabilendo che indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottate in bilancio, tale assimilazione è individuata sulla base dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'[articolo 44](#) del TUIR.

Il secondo comma conferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 9, dell'[articolo 109](#) del TUIR alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari comunque denominati, con la conseguente indeducibilità delle stesse o della parte delle stesse che "direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi".

Inoltre, il successivo comma chiarisce che anche con riferimento agli strumenti finanziari simili alle obbligazioni, di cui al comma 1, lett. b), resta fermo il principio per cui si considerano imputati al conto economico i componenti reddituali rilevati a patrimonio netto per effetto degli IAS/IFRS. Pertanto, ad esempio, le remunerazioni dovute sui titoli, aventi natura fiscale di titoli assimilati alle obbligazioni ma classificati in bilancio come strumenti rappresentativi di capitale, rilevano ai fini fiscali come interessi passivi ancorché prive di stretta imputazione al conto economico. Le citate remunerazioni, infatti, in base alla rappresentazione conforme allo IAS 32, sono addebitate dall'impresa direttamente al patrimonio.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame chiarisce come il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. In particolare, il citato componente positivo è costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte delle predette assegnazioni che

corrisponde all'ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale.

Tale previsione non è applicabile all'ipotesi di mancato esercizio di diritti derivanti da piani di stock option, fattispecie che si caratterizza per la sua natura patrimoniale, sulla base delle regole di contabilizzazione dell'IFRS 2. Pertanto, sia che i dipendenti esercitino le opzioni ad essi assegnate, sia che, in virtù del venir meno delle ragioni di convenienza alla sottoscrizione, le opzioni rimangano inesercitate, l'apporto iniziale non perde la sua qualificazione patrimoniale.

L'[articolo 6](#), in attuazione dei principi dell'articolo 1, comma 60, lettera a) e g), della finanziaria 2008, introduce una norma di coordinamento che disciplina la rilevanza fiscale della contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti e da lavoratori assimilati.

Al riguardo, si segnala che il Regolamento (UE) n. 244 del 23 marzo 2010 ha previsto delle modifiche all'IFRS 2 con lo scopo di chiarire, tra l'altro, la contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni regolate da altra entità del gruppo per conto dell'entità che riceve o acquisisce i beni e servizi.

Il comma 1, in particolare, si occupa di confermare la deducibilità, ai fini IRES, dei componenti negativi rilevati al conto economico quali spese per prestazioni di servizi regolate con strumenti rappresentativi di capitale sulla base dell'IFRS 2. Ciò in quanto l'assegnazione di tali strumenti rappresentativi di capitale, costituendo il corrispettivo dell'opera prestata a favore dell'impresa, rappresenta una forma di ulteriore remunerazione del personale o degli amministratori, non prevista dalla rappresentazione giuridico-formale dei fatti aziendali al momento di redazione delle disposizioni del TUIR.

Al riguardo, si ricorda che ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, il trattamento fiscale dei componenti imputati a conto economico a titolo di spese per il personale è oggetto delle specifiche limitazioni alla deducibilità contenute nel decreto IRAP.

Inoltre, il comma 2, precisa che trova riconoscimento fiscale, sia ai fini IRAP che IRES, l'incremento del costo della partecipazione rilevato dalla società che regola con propri strumenti di capitale un'operazione con pagamento basato su azioni per conto della partecipata, che riceve i servizi per prestazioni di lavoro. In tale ipotesi, infatti, la società controllante apporta alla propria controllata gli strumenti rappresentativi di capitale che saranno utilizzati da quest'ultima per regolare il pagamento dei servizi ricevuti.

L'[articolo 7](#), in considerazione di alcune modifiche allo IAS 39 in tema di coperture, si occupa di chiarire le modalità di coordinamento, al fine di precisare ulteriormente la portata normativa dell'[articolo 112](#) del TUIR per i soggetti IAS.

In particolare, il regolamento (CE) n. 839 del 15 settembre 2009 integra lo IAS 39 ha previsto, tra l'altro, che sono qualificate come operazioni di copertura anche le operazioni in cui l'entità designa a copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Inoltre il Regolamento (UE) n. 243 del 23 marzo 2010

introduce una modifica nello IAS 39 che stabilisce che "se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi)".

Al fine di individuare le operazioni con finalità di copertura, la disciplina di cui all'articolo 112 del TUIR consente, per i soggetti IAS, di dare rilievo alla classificazione effettuate in bilancio. Pertanto, il comma 1 dell'articolo 7 prevede che l'elemento che individua la finalità di copertura è rappresentato, in linea di principio, dalla "designazione" avvenuta in bilancio di uno strumento finanziario a titolo di derivato di copertura, secondo le regole contenute nei paragrafi da 72 e ss. dello IAS 39.

In proposito, seppure tecnicamente non possa parlarsi di *hedge accounting*, lo IAS 39 prevede la possibilità di includere nel portafoglio degli strumenti valutati al *fair value* con rilevazione a conto economico, per espressa designazione al momento della rilevazione iniziale, qualsiasi strumento finanziario, anche se non detenuto per finalità di negoziazione, se tale trattamento contabile consente di eliminare o ridurre significativamente asimmetrie contabili (c.d. *fair value option* - FVO).

Poiché tale finalità è in linea con la ratio delle altre ipotesi di "copertura" previste dagli standard internazionali, con la previsione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo in commento, si conferma come in tal caso il ricorso alla *fair value option* rientra tra le operazioni con finalità di copertura di cui all'[articolo 112](#) del TUIR.

Il comma 2, inoltre, in attuazione del principio dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008, si preoccupa di coordinare le predette modifiche con la disciplina dell'articolo 112, in riferimento alle operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile. Rientrano in tali ipotesi anche i casi in cui lo strumento derivato sia finalizzato a coprire solo alcuni dei rischi cui il titolo coperto è esposto.

Inoltre, il comma 3 disciplinando l'ipotesi di *cash flow hedging* precisa che le imputazioni alla specifica riserva a titolo di utili o perdite generati dallo strumento finanziario, che inizialmente sono rilevate nell'OCI, assumono rilievo ai fini fiscali, al momento della loro imputazione al conto economico. Ciò conferma, l'irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi non siano imputati al conto economico.

Si pensi ad esempio, all'ipotesi di copertura di flussi finanziari per un'operazione programmata ai sensi del paragrafo 97 dello IAS 39 in cui gli utili o perdite relative al derivato di copertura, sulla base della formulazione del comma in esame, assumono rilievo anche ai fini fiscali al momento dell'imputazione al conto economico, ai sensi del comma 5 dell'[articolo 112](#) del TUIR.

Il comma 4, confermando in linea di massima il principio di derivazione, per le operazioni di copertura richiede che la finalità di copertura emerga anche da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento.

Pertanto, in presenza del menzionato atto di data certa, antecedente o contestuale alla data di effettuazione dell'operazione, e sempre che l'efficacia della relazione di copertura risulti anche nella rappresentazione di bilancio, l'operazione si considera con finalità di copertura ai fini fiscali.

L'articolo 8, al fine di integrare il processo di attuazione dei principi dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008, si occupa di coordinare le disposizioni contenute negli articoli 104 e 107 del TUIR riguardanti i beni gratuitamente devolvibili al termine di una concessione.

Con il regolamento (CE) n. 254/2009 del 25 marzo 2009 è stata adottata l'Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione concernente le regole di contabilizzazione di un'infrastruttura soggetta ad accordi per servizi in concessione nei conti del concessionario, chiarendo le modalità di rappresentazione delle varie fasi (costruzione/gestione) di un accordo per servizi in concessione.

L'interpretazione IFRIC 12 ha sensibilmente modificato la rappresentazione di bilancio delle operazioni poste in essere dalle imprese che operano in settori regolamentati da specifiche concessioni. In sintesi, il principio contabile internazionale, quando il concedente ha il controllo sull'infrastruttura utilizzata dal concessionario, prevede che quest'ultimo a fronte dei servizi erogati, anziché rilevare l'infrastruttura come attività materiale come disposto dai principi contabili nazionali, contabilizzi:

- un diritto a far pagare gli utenti per i servizi forniti attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura;
- oppure, un diritto a ricevere un corrispettivo dal concedente.

Si rende necessario, pertanto, coordinare le disposizioni contenute nel TUIR al fine di consentire l'applicazione degli articoli 104 e il comma 2 dell'articolo 107 in considerazione della rappresentazione contabile disposta dall'IFRIC 12 che non consente la rilevazione dei "beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessione" a titolo di immobilizzazioni materiali, ma prevede la contabilizzazione di un'immobilizzazione immateriale o di un'attività finanziaria.

Il comma 1 dell'articolo 8, pertanto, prevede che alle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio, si applicano le regole contenute all'articolo 104 del TUIR, in opzione all'articolo 103, che definisce le modalità di deduzione delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.

Conseguentemente, per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese sub concessionarie, il comma 2 del medesimo articolo, introduce l'assimilazione degli accantonamenti previsti dal paragrafo 21 dell'IFRIC 12 in relazione alle spese di ripristino dell'infrastruttura oggetto della concessione, agli accantonamenti "a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102", di cui al comma 2 dell'articolo

107 del TUIR.

L'ultimo comma dell'articolo in esame, infine, chiarisce la disciplina degli ammortamenti effettuati dai soggetti IAS adopter che in conformità all'IFRIC 12 rappresentano come attività immateriali i beni oggetto di concessioni che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività regolate. In particolare si precisa che, in deroga al primo comma, per tali soggetti trova applicazione la norma fiscale prevista all' [articolo 102-bis](#) del TUIR che prevede di considerare quale vita utile dei cespiti in oggetto quella determinata, ai fini tariffari e per singole categorie omogenee degli stessi, dall'AEEG.

L'articolo 9 ha come obiettivo di integrare il processo di attuazione dei principi dell'articolo 1, comma 60, lettera a) e c), della finanziaria 2008 in considerazione delle disposizioni già emanate con il decreto n. 48 del 1° aprile 2009 che prevede il mancato riconoscimento della rappresentazione di bilancio in relazione ai componenti valutativi, disponendo l'applicazione delle regole contenute nel TUIR.

Al riguardo, con il Regolamento (CE) n. 495/2009 sono state apportate modifiche allo IAS 37 recante le disposizioni su "Accantonamenti, passività e attività potenziali". In particolare, il paragrafo 5 è stato sostituito con il seguente: "Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:

- a) lavori su ordinazione (vedere IAS 11 Lavori su ordinazione)".

Tale previsione contabile deve essere coordinata con la disciplina fiscale di deducibilità degli accantonamenti di cui all'[articolo 107](#) del TUIR.

L'articolo 9, in linea con le disposizioni contenute all'articolo 2 comma 2 del regolamento IAS, in cui si dispone che anche ai soggetti IAS si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, **dispone che la disciplina di cui all'articolo 107 del TUIR, riguardante gli accantonamenti, si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati al paragrafo 14 dallo IAS 37.** Va da sé che le altre passività di cui al paragrafo 11 dello IAS 37 (quali i debiti commerciali e presunti) non presentino le caratteristiche appena evidenziate.

Tale previsione incide anche nelle ipotesi in cui le regole di contabilizzazione contenute negli standard internazionali prevedono che in contropartita delle passività di scadenza o ammontare incerti di cui allo IAS 37, siano iscritti componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura delle spese che generano le predette passività (e non a titolo di accantonamenti).

Infatti, l'applicazione a tali componenti delle disposizioni di cui all'[articolo 107](#) del TUIR, comporta la disattivazione della classificazione IAS con conseguente rilevanza dei predetti componenti esclusivamente se riferibili a spese ed oneri contemplati nei commi da 1 a 3 dell'[articolo 107](#) del TUIR.

In particolare, il comma 1 dispone che si considerano accantonamenti tutti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerto che presentano i requisiti indicati al

paragrafo 14 dallo IAS 37, anche nelle ipotesi in cui la rilevazione contabile è disciplinata da principi IAS/IFRS diversi dallo IAS 37.

Ad esempio, il trattamento contabile previsto dallo IAS 19 prevede l'iscrizione di costi del personale in relazione ai premi per incentivi al personale. In tale fattispecie, se il debito che emerge dalla contabilizzazione del piano di incentivazione presenta i requisiti di scadenza e ammontare certi, non costituendo una passività ai sensi dello IAS 37, si è in presenza di un costo deducibile in quanto non assimilato agli accantonamenti.

Inoltre, il comma 2 ricomprende anche gli oneri di attualizzazione previsti dalle regole di contabilizzazione contenute nei paragrafi dal 45 al 47 dello IAS 37 tra i componenti che fiscalmente assumono rilievo a titolo di accantonamenti.

Di seguito, il comma 3 consente la deducibilità degli accantonamenti (individuati sulla base delle regole previste nei commi precedenti) solo se contemplati ai commi da 1 e 3 dell'[articolo 107](#) del TUIR.

L'[articolo 10](#) ha lo scopo di integrare il processo di attuazione dei principi dell'articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008 che, in particolare, si propone di evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi.

In particolare, l'articolo in esame estende la disciplina di deduzione extracontabile dell'ammortamento dei marchi e dell'avviamento, introdotta in favore dei soggetti IAS adopter dall'[art. 1](#), comma 58, della legge n. 244 del 2007, in quanto si ritiene che le attività immateriali a vita indefinita siano assimilabili alle ipotesi di marchi e avviamento espressamente trattate dal legislatore fiscale.

Pertanto anche in relazione ad attività immateriali a vita utile indefinita diverse da marchi d'impresa e dall'avviamento, è ammessa la deduzione di quote d'ammortamento in misura non superiore ad un diciottesimo del costo del bene, ai sensi dell'[articolo 103](#), comma 3-bis del TUIR.

Tale impostazione viene confermata anche ai fini IRAP, in quanto lo stesso decreto IRAP consente la deducibilità extracontabile delle quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisto di marchi d'impresa ed a titolo di avviamento (articoli 5, 6 e 7 del citato decreto IRAP).

Va da sé che tale deducibilità extracontabile, sia ai fini IRES che IRAP, non essendo correlata ad effettive imputazioni di bilancio nell'ipotesi in cui non sia effettuata, ovvero lo sia in misura inferiore a quanto disposto dalle norme fiscali, non consente nei periodi d'imposta successivi il recupero di quanto non dedotto.

L'[articolo 11](#) prevede disposizioni di coordinamento con riferimento alla disciplina del riallineamento dei valori contabili e fiscali contenuta nel comma 8 dell'[articolo 15](#) del decreto legge n. 185 del 2008, in applicazione dei principi contenuti nelle lettere a) e i) del comma 60 della finanziaria per il 2008.

In particolare, la lettera a) del comma 8 dell'[articolo 15](#) del decreto legge n. 185 del 2008 ha previsto la facoltà di applicare, in quanto

compatibili, la disciplina del riallineamento di cui al medesimo articolo 15, anche in caso di "variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale". Tale previsioni, si rammenta, hanno trovato attuazione con il decreto 30 luglio 2009.

Pertanto, in linea di principio, in occasione dell'adozione di nuovi principi contabili IAS/IFRS che comportano modifiche alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni che assumono rilievo ai fini fiscali, sia IRES che IRAP, è prevista la possibilità di eliminare le divergenze di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del citato articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.

Ciò comporta, con particolare riferimento alle divergenze di cui alla lettera a), la possibilità di eliminare esercitando l'opzione per il riallineamento con le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 15 (cd. riallineamento a saldo globale), così come integrato dal decreto 30 luglio 2009, quei differenziali di valore che non si sarebbero manifestati se la rilevanza fiscale delle rappresentazioni di bilancio secondo le disposizioni dell'articolo 83 del TUIR avesse trovato applicazione fin dal primo esercizio di adozione del principio contabile oggetto di modifica, così come disciplinato nella sua nuova formulazione.

Inoltre, l'esercizio di tale opzione se il saldo delle divergenze da eliminare è negativo consente la deduzione dello stesso, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio dell'opzione e dei 4 successivi.

Tale previsione, tuttavia, è incompatibile con la prassi contabile internazionale che consente ai redattori del bilancio, in talune ipotesi di applicazione di nuovi principi contabili, la ricostruzione retrospettiva delle operazioni interessate dalla modifica di contabilizzazione per un numero non sempre definito di esercizi precedenti a quello di prima adozione del nuovo principio contabile.

Pertanto, il comma 1 dell'articolo in commento conferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nel decreto 30 luglio 2009, che rinviano all'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, solo nell'ipotesi in cui la ricostruzione retrospettiva dell'operazione non renda la quantificazione delle divergenze tra valori contabili e fiscali non compatibile con le modalità con cui si attua il riallineamento stesso.

Il comma 2, precisa innanzitutto, che l'opzione per il riallineamento a saldo globale può essere effettuata solo da quei soggetti che hanno già eliminato la totalità delle differenze positive e negative esercitando la medesima opzione secondo i termini previsti dal comma 4 del citato articolo 15. Inoltre, al fine di superare la rilevata incompatibilità della ricostruzione retrospettiva dell'operazione con la disciplina del riallineamento, mantiene la possibilità di esercitare l'opzione di cui si tratta con specifiche modalità che riprendono quello originarie contenute nell'articolo 15, eccetto per quanto disposto nel successivo comma 3 con riferimento al trattamento del saldo negativo.

Fermo restando il limite minimo dei cinque periodi d'imposta previsto dalla norma originaria, il comma 3 prevede che il citato saldo negativo delle divergenze, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 15, tra valori contabili e fiscali emerse in bilancio a seguito dell'adozione del nuovo IAS/IFRS concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione per il riallineamento e nei

successivi fino ad un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento.

Va da sé che per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 15](#) del decreto legge n. 185 del 2008, come attuate con il decreto del 30 luglio 2009.

L'[articolo 12](#) individua la decorrenza di applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, occupandosi, inoltre di disciplinare gli effetti sulla determinazione della base imponibile delle operazioni poste in essere negli esercizi precedenti.

Tale prescrizione da attuazione all'impegno del Governo, di cui all'ordine del giorno della seduta del 25 febbraio 2011 recante l'esame dell'atto senato 2518 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie). In particolare, in tale sede si è stabilito di "interpretare la citata disposizione nel senso che vengano fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti cosiddetti IAS adopter in linea con i principi contabili internazionali finora vigenti, così come recepiti ai fini fiscali ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del relativo decreto attuativo, con riguardo agli esercizi sociali per i quali è stato già approvato il bilancio, e in particolare, con riferimento al periodo d'imposta che include il 2009".

Il comma 1, in particolare, prevede l'applicazione delle disposizioni di coordinamento contenute nel presente decreto a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Il comma 2, di seguito, stabilisce la rilevanza fiscale, degli effetti sulla determinazione della base imponibile, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2010 derivanti dall'applicazione di un trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, coerente alle disposizioni di cui al presente decreto.

Ed infine, il terzo comma conferma che i valori fiscali delle attività o passività determinati in base alla corretta applicazione della disciplina dell'IRES e dell'IRAP assumono rilievo ancorché determinati con modalità non coerenti alle disposizioni di cui al presente decreto sulla base dei valori risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2010.